

Il procedimento legislativo di fusione di Comuni nelle leggi regionali

*Rita Filippini e Alessandra Maglieri**

L'Istituto della fusione di Comuni sta vivendo un momento di particolare vigore. Numerosi Comuni italiani hanno intrapreso negli ultimi anni percorsi di fusione e le Regioni, competenti in materia per espressa previsione costituzionale, stanno mettendo a punto la rispettiva normativa volta a regolare il procedimento legislativo di fusione. Le Regioni, in particolare, sono competenti ad adottare: leggi regionali di disciplina generale del procedimento di formazione delle singole leggi di fusione; leggi regionali di disciplina del referendum consultivo territoriale; leggi regionali che dispongono e regolano la singola fusione. Il contributo, dopo avere presentato il quadro delle 61 fusioni già realizzate in Italia e dopo avere richiamato le norme statali di riferimento, descrive il generale procedimento legislativo di fusione attraverso la disamina della legislazione regionale, evidenziando gli aspetti peculiari di cui le Regioni si sono dotate.

1. Introduzione: le fusioni in Italia

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dall'incremento dei processi di fusione che oggi fanno contare ben 61 nuovi Comuni nati a seguito di altrettanti percorsi di fusione.

Alle nove fusioni realizzate tra il 1994 ed il 2011¹ se ne sono aggiunte molte altre dal 2013 a luglio 2015² e molti processi sono tuttora in corso in varie Regioni.

* Il presente contributo rappresenta una rielaborazione della relazione svolta in occasione del Seminario organizzato grazie alla collaborazione tra Spisa e Anci – Accademia dell'autonomia, tenutosi il 25 marzo 2015 presso la Spisa. Rita Filippini ha redatto i paragrafi 1, 2, 3, 3.1 e 3.2. Alessandra Maglieri ha redatto i paragrafi 3.3, 3.4, 4 e 5.

(1) Si tratta dei Comuni di: Porto Viro (l.r. Veneto 49/1994); Due Carrare (l.r. Veneto 14/1995); Montiglio Monferrato (l.r. Piemonte 65/1997); Mosso (l.r. Piemonte 32/1998); San Siro (l.r. Lombardia 29/2002); Campolongo Tapogliano (l.r. Friuli-Venezia Giulia 8/2008); Ledro (l.r. Trentino-Alto Adige 1/2009); Comano Terme (l.r. Trentino-Alto Adige 7/2009); Gravedona ed Uniti (l.r. Lombardia 1/2011).

(2) Si tratta dei Comuni di: Rivignano Teor (l.r. Friuli-Venezia Giulia 1/2013); Montoro (l.r. Campania 16/2013); Quero Vas (l.r. Veneto 34/2013); Valsamoggia (l.r. Emilia-Romagna 1/2013); Fiscaglia (l.r. Emilia-Romagna 18/2013); Poggio Torriana (l.r. Emilia-Romagna 19/2013); Sissa Trecasali

Le Regioni finora maggiormente coinvolte da percorsi di fusione sono, per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario: Lombardia con 12 fusioni concluse; Toscana con 8 fusioni concluse; Emilia-Romagna con 5 fusioni concluse; Veneto e Piemonte con 4 fusioni concluse; Marche con 2 fusioni concluse; Campania con una sola fusione conclusa³.

Alle 36 fusioni portate a termine nelle Regioni a statuto ordinario si aggiungono le altre 25 fusioni concluse in Regioni a statuto speciale e, precisamente: 22 fusioni nel Trentino-Alto Adige e 3 fusioni nel Friuli-Venezia Giulia.

Nella maggior parte dei casi, le fusioni hanno portato all'istituzione di nuovi Comuni di modeste dimensioni demografiche, fatte salve un paio di situazioni nelle quali è stata raggiunta la soglia tra i 20.000 e i 30.000 abitanti⁴, e altre 5 soltanto hanno istituito Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti⁵.

(l.r. Emilia-Romagna 20/2013); Figline e Incisa Valdarno (l.r. Toscana 31/2013); Castelfranco Piantiscò (l.r. Toscana 32/2013); Fabbrie di Vergemoli (l.r. Toscana 43/2013); Scarperia e San Piero (l.r. Toscana 67/2013); Crespina Lorenzana (l.r. Toscana 69/2013); Casciana Terme Lari (l.r. Toscana 68/2013); Pratovecchio Stia (l.r. Toscana 70/2013); Trecastelli (l.r. Marche 18/2013); Vallefoglia (l.r. Marche 47/2013); Sant'Omobono Terme (l.r. Lombardia 2/2014); Val Brembilla (l.r. Lombardia 3/2014); Bellagio (l.r. Lombardia 4/2014); Colverde (l.r. Lombardia 5/2014); Verderio (l.r. Lombardia 6/2014); Cornale e Bastida (l.r. Lombardia 7/2014); Maccano con Pino e Veddasca (l.r. Lombardia 8/2014); Borgo Virgilio (l.r. Lombardia 9/2014); Tremezzina (l.r. Lombardia 10/2014); Longarone (l.r. Veneto 9/2014); Predaia (l.r. Trentino-Alto Adige 1/2014); Valdaone (l.r. Trentino-Alto Adige 2/2014); San Lorenzo Dorsino (l.r. Trentino-Alto Adige 3/2014); Valvasone Arzene (l.r. Friuli-Venezia Giulia 20/2014); Sillano Giuncugnano (l.r. Toscana 71/2014); La Valletta Brianza (l.r. Lombardia 1/2015); Pieve di Bono-Prezzo (l.r. Trentino-Alto Adige 1/2015); Dimaro Folgarida (l.r. Trentino-Alto Adige 2/2015); Ventasso (l.r. Emilia-Romagna 8/2015); Altavalle (l.r. Trentino-Alto Adige 6/2015); Altopiano (l.r. Trentino-Alto Adige 7/2015); Amblar-Don (l.r. Trentino-Alto Adige 8/2015); Borgo Chiese (l.r. Trentino-Alto Adige 9/2015); Borgo Lares (l.r. Trentino-Alto Adige 10/2015); Castel Ivano (l.r. Trentino-Alto Adige 11/2015); Cembra Lissnago (l.r. Trentino-Alto Adige 12/2015); Contà (l.r. Trentino-Alto Adige 13/2015); Madruzzo (l.r. Trentino-Alto Adige 14/2015); Porte di Rendena (l.r. Trentino-Alto Adige 15/2015); Primiero San Martino di Castrozza (l.r. Trentino-Alto Adige 16/2015); Sella Giudicarie (l.r. Trentino-Alto Adige 17/2015); Tre Ville (l.r. Trentino-Alto Adige 18/2015); Vallelaghi (l.r. Trentino-Alto Adige 19/2015); Ville d'Anaunia (l.r. Trentino-Alto Adige 20/2015); Borgomezzavalle (l.r. Piemonte 16/2015); Lessona (l.r. Piemonte 17/2015).

(3) Per una panoramica delle fusioni concluse fino al 1° gennaio 2014, si veda G. MARINUZZI e W. TORTORELLA, *Lo stato dell'arte delle fusioni di Comuni in Italia*, in *Amministrare*, 1, 2014, p. 149 ss.

(4) I due casi sono il Comune di Valsamoggia e il Comune di Figline e Incisa Valdarno che raggiungono, al 1° gennaio 2015 secondo i dati ISTAT, una popolazione, rispettivamente, pari a 30.362 abitanti e 23.641 abitanti.

(5) Sono i Comuni di: Porto Viro con 14.591 abitanti; Scarperia e San Piero con 12.158 abitanti; Vallefoglia con 15.029 abitanti; Borgo Virgilio con 14.788 abitanti; Montoro con 19.612 abitanti.

Alla luce di tali dati, le fusioni, dunque, vengono considerate come strumento per rimediare all'inadeguatezza dei piccoli Comuni, ma possono rappresentare anche un importante volano per lo sviluppo dei territori.

2. Le norme statali e le norme regionali sul procedimento di fusione

La fusione di Comuni rappresenta una ipotesi peculiare di istituzione di nuovo Comune e di modifica di confini comunali e trova disciplina nell'art. 133, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»⁶.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali), la procedura da seguire per l'approvazione delle leggi regionali di modifica dei confini comunali è contenuta in una legge regionale *ad hoc*. Per la fusione di Comuni occorre, dunque, una legge regionale specifica, emanata nel rispetto della legge regionale generale sul procedimento, e preceduta dalla consultazione delle popolazioni interessate che, a sua volta, è disciplinata dalla normativa regionale appositamente prevista.

Sulla base della legge regionale generale sul procedimento viene emanata la legge regionale istitutiva di un nuovo Comune, c.d. legge-provvedimento, alla quale è riconosciuta la potestà di disporre direttamente sulla specifica situazione derivante dalla fusione di preesistenti Comuni⁷.

(6) Tale norma non risulta modificata dal disegno di legge costituzionale A.S. 1429-B «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Per la disamina della norma costituzionale in oggetto, si vedano: E. ROTELLI, *Commento all'art. 133*, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1990, p. 204 ss.; E. FERIOLI, *Commento all'art. 133*, in *Commentario alla Costituzione Italiana*, Utet, 2006, p. 2548 ss.; C. MAINARDIS, *Commento all'art. 133*, in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, 2008, p. 1144 ss.

(7) Cfr. L. VANDELLI, E. BARUSSO, *Commento all'art. 15, d.lgs. n. 267/2000*, in L. VANDELLI, E. BARUSSO (a cura di), *Autonomie locali: Disposizioni generali, Soggetti, Commento, Parte I, Titoli I-II, artt. 1-35*, Maggioli, 2004, p. 681 ss., spec. p. 684.

Dunque, la legge statale non dispone direttamente, ma rinvia alla legge regionale la disciplina del procedimento legislativo di fusione.

A livello regionale si possono quindi menzionare tre diversi ambiti di intervento: *a)* leggi regionali di disciplina generale del procedimento di formazione delle singole leggi istitutive di nuovi Comuni; *b)* leggi regionali di disciplina dello speciale *referendum* consultivo territoriale; *c)* leggi regionali provvedimentali che concretamente dispongono e regolano la singola fusione.

Ciascuna Regione, sulla base dei principi discendenti dall'art. 133, comma 2, Cost. e dall'art. 15, comma 1, d.lgs. 267/2000, si è dotata di una disciplina generale sul procedimento che conduce alla fusione⁸, nonché di regole per lo svolgimento del *referendum* delle popolazioni interessate⁹. La legislazione regionale, più volte rivista mano a mano che i processi di fusione si sono concretizzati, presenta alcuni tratti comuni e altri profili peculiari che, nell'insieme, consentono di delineare lo schema generale del procedimento legislativo di fusione.

3. *Le fasi del procedimento legislativo di fusione*

Le principali fasi del procedimento legislativo di fusione, che ricorrono in tutte le leggi regionali sul procedimento legislativo, sono in linea di massima: 1) esercizio della iniziativa legislativa; 2) giudizio preliminare di meritevolezza che culmina nella decisione di deliberare o meno l'indizione del *referendum*, definendo quesito e ambito territoriale; 3) svolgimento del *referendum* e presa d'atto dei risultati; 4) decisione definitiva sulla legge di fusione; a cui fa seguito una fase 5) dedicata all'istituzione del nuovo Comune e alle successive prime elezioni dei suoi organi.

Occorre precisare, però, che le motivazioni della fusione, i vantaggi at-

(8) Le leggi regionali generali sul procedimento legislativo di fusione sono: l.r. Emilia-Romagna 24/1996; l.r. Lombardia 29/2006; l.r. Marche 10/1995; l.r. Piemonte 51/1992; l.r. Toscana 68/2011; l.r. Veneto 25/1992; l.r. Campania 54/1974; l.r. Lazio 19/1980; l.r. Umbria 14/2010; l.r. Abruzzo 143/1997; l.r. Liguria 12/1994; l.r. Puglia 26/1973 e l.r. 34/2014; l.r. Calabria 15/2006; l.r. Basilicata 42/1993; l.r. Molise 35/1975; l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2003; l.r. Trentino-Alto Adige 29/1963.

(9) Le leggi regionali sulla disciplina del *referendum* sono: l.r. Emilia-Romagna 34/1999; l.r. Lombardia 29/2006 e l.r. 34/1983; l.r. Marche 18/1980; l.r. Piemonte 4/1973; l.r. Toscana 62/2007; l.r. Veneto 1/1973; l.r. Campania 25/1975; l.r. Lazio 19/1980; l.r. Umbria 14/2010; l.r. Abruzzo 44/2007; l.r. Liguria 44/1977; l.r. Puglia 27/1973; l.r. Calabria 13/1983; l.r. Basilicata 42/1993; l.r. Molise 35/1975; l.r. Trentino-Alto Adige 16/1950.

tesi, le possibili criticità, il loro esame calato nello specifico contesto territoriale di riferimento alla luce delle sue caratteristiche demografiche, economiche e territoriali sono l'oggetto di una valutazione a monte, compiuta prima di attivarsi da chi promuove l'iniziativa legislativa e soprattutto dalle amministrazioni comunali interessate, per assumere una decisione matura e consapevole sull'opportunità o meno di dare il via ad un percorso legislativo di fusione.

Tale valutazione a monte si traduce molto spesso nell'elaborazione di uno studio di fattibilità che può essere elaborato dalle amministrazioni comunali al loro interno o affidato ad una ditta esterna e che, comunque, non rappresenta una fase formalizzata del procedimento legislativo di fusione.

Le Regioni sostengono i Comuni in queste attività di analisi preliminare e li coadiuvano in vari modi: ad esempio, in Emilia-Romagna, sono erogati contributi per studi di fattibilità commissionati a professionisti esterni; è garantita un'attività di affiancamento diretto ai Comuni mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese, nonché sui bilanci e personale degli enti, tratti da siti statistici regionali aggiornati e certificati; infine, sono previsti contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione¹⁰.

3.1. *Iniziativa legislativa*

Considerato che il procedimento di cui si tratta è un procedimento legislativo, che culmina con l'adozione di una legge regionale che dispone l'istituzione di un nuovo Comune e la contestuale soppressione di preesistenti Comuni, la prima fase dell'*iter* è inevitabilmente quella della iniziativa legislativa.

Di norma le leggi regionali generali sul procedimento richiamano il

(10) L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna nel 2013 e 2014, nell'ambito delle iniziative previste dalla l.r. 3/2010 «Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali», ha approvato bandi finalizzati a finanziare progetti di partecipazione dedicati ai percorsi di fusioni di Comuni. A tali bandi hanno aderito varie amministrazioni comunali coinvolte in percorsi di fusione, allo scopo di progettare e realizzare progetti di partecipazione dei cittadini, per accompagnare le comunità nella condivisione del percorso di fusione dei Comuni e, in vari casi, sono stati anche creati siti ufficiali dei progetti di fusione in corso. Sul punto si veda <https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia>.

proprio Statuto regionale, in base al quale l'iniziativa appartiene: ai singoli consiglieri regionali; alla Giunta regionale; a Consigli provinciali o Consigli comunali che rappresentino un certo numero di abitanti; ad un certo numero di elettori che esercitano l'iniziativa popolare.

Scorrendo gli Statuti regionali con riguardo ai soggetti abilitati, si notano alcune differenziazioni sia legate al numero di abitanti necessario per esercitare l'iniziativa, sia con riguardo ai soggetti che, in alcuni casi, includono anche i Consigli delle Unioni dei Comuni o la Città metropolitana. A titolo esemplificativo: in Emilia-Romagna sono 5.000 elettori e uno o più Consigli comunali con popolazione di almeno 50.000 abitanti¹¹; in Veneto sono 7.000 elettori, singoli Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane, Consigli comunali con 20.000 abitanti¹²; in Lombardia sono 5.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5 o con popolazione complessiva di 25.000 elettori¹³; in Piemonte 8.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25.000 elettori¹⁴; nelle Marche 5.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5, Consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno 5 Comuni¹⁵; in Lazio 10.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5 che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti¹⁶; in Toscana 5.000 elettori, 3 Consigli comunali, Città metropolitana¹⁷.

Le leggi regionali che regolano il procedimento di fusione normalmente prevedono una particolare forma di iniziativa legislativa della Giunta, esercitata "per conto" delle comunità interessate¹⁸. In sostanza, i Comu-

(11) Art. 18, comma 2, Statuto dell'Emilia-Romagna, approvato con l.r. 13/2005.

(12) Art. 20, comma 2, Statuto del Veneto, approvato con l.r. 1/2012.

(13) Art. 34, comma 1, Statuto della Lombardia, approvato con l.r. 1/2008.

(14) Artt. 74, comma 2 e 75, comma 1, Statuto del Piemonte, approvato con l.r. 1/2005.

(15) Art. 30, comma 1, Statuto delle Marche, approvato con l.r. 1/2005.

(16) Art. 37, comma 1, Statuto del Lazio, approvato con l.r. 1/2004.

(17) Art. 74, comma 1, Statuto della Toscana dell'11 febbraio 2005.

(18) Ad esempio si vedano art. 8, comma 2, l.r. Emilia-Romagna 24/1996; art. 7, commi 3 e 3-bis, l.r. Lombardia 29/2006, con la peculiarità lombarda di avere scandito termini precisi per l'intre-

ni interessati presentano un'istanza alla Giunta regionale (comprensiva delle rispettive deliberazioni consiliari approvate con maggioranze qualificate) chiedendole di esercitare per loro l'iniziativa legislativa. Questa è stata di gran lunga la modalità di esercizio della iniziativa legislativa più utilizzata in tutti i percorsi di fusione sin qui intrapresi.

Si segnala la modalità di iniziativa della Giunta prevista dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo cui la Giunta regionale si fa promotrice della fusione di Comuni con lo strumento del Programma annuale delle fusioni di Comuni¹⁹. Quando il Programma viene approvato in via definitiva, la Giunta assume l'iniziativa legislativa (ai sensi dell'art. 17, l.r. 5/2003) su ogni singolo progetto di fusione contenuto nel Programma²⁰.

3.2. *Giudizio preliminare di meritevolezza sulla fusione*

Dopo l'approvazione del progetto di legge di fusione, la Giunta regionale lo presenta al Consiglio regionale/Assemblea legislativa, che deve svolgere un preliminare giudizio di meritevolezza del processo di fusione, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. Tale giudizio preliminare può culminare con l'adozione, da parte del Consiglio regionale/Assemblea legislativa, della deliberazione di indizione del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate.

Questa fase preliminare è caratterizzata da un'attività istruttoria procedimentale svolta dalla competente Commissione consiliare/assembleare, la quale deve acquisire il parere delle Province interessate²¹ e svolgere ogni atto istruttorio, comprese audizioni pubbliche, in base al quale formulare una relazione al Consiglio/Assemblea, affinché questa possa decidere circa l'esistenza dei requisiti a fondamento della fusione. Non si

ro procedimento legislativo di fusione; art. 8, comma 3, l.r. Marche 10/1995; art. 2-bis, l.r. Piemonte 51/1992; art. 4, comma 3, l.r. Veneto 25/1992; art. 6-bis, l.r. Liguria 12/1994, con la peculiarità ligure per cui l'istanza viene presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e non alla Giunta.

(19) Cfr. art. 8, l.r. Friuli-Venezia Giulia 26/2014.

(20) Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 22 luglio 2015 sono stati adottati direttive ed indirizzi per l'adozione del primo Programma annuale delle fusioni. V.: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/fusioni-comuni/Programma/#n0>.

(21) Si segnala il recente intervento della Regione Emilia-Romagna, che ha eliminato l'obbligo di acquisire il parere della Provincia interessata: si veda art. 9, comma 2, l.r. 30 luglio 2015, n. 13.

tratta di una valutazione sul progetto di legge, che non viene esaminato puntualmente, bensì di un giudizio sulla fusione in sé.

Dunque, generalmente la decisione sulla indizione della consultazione referendaria spetta al Consiglio/Assemblea legislativa, a seguito della presentazione di un progetto di legge da parte della Giunta regionale.

Tuttavia, negli ordinamenti regionali, si segnalano alcuni casi in cui il *referendum* è indetto prima di presentare (o a prescindere dal presentare) il progetto di legge di fusione. Così, ad esempio: in Umbria, dove se l'esito del *referendum* è favorevole, entro 60 giorni dai risultati, il Presidente della Regione propone al Consiglio il disegno di legge di fusione. Se l'esito è negativo rimane la facoltà di presentarlo²²; analoga disciplina in Abruzzo, dove l'istanza delle amministrazioni comunali alla Giunta regionale è presentata affinché questa proponga al Consiglio regionale di indire il *referendum*²³; in Liguria, dove il Consiglio regionale, se ritiene proponibile l'iniziativa, procede all'indizione del *referendum* e, con la stessa deliberazione di indizione, affida alla Giunta regionale l'incarico di elaborare entro 30 giorni il disegno di legge²⁴; in Friuli-Venezia Giulia, dove la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio il disegno di legge di fusione entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*²⁵.

3.3. *Referendum consultivo delle popolazioni interessate*

La consultazione delle popolazioni interessate è una fase obbligatoria all'interno del procedimento legislativo di fusione, per espressa previsione costituzionale. Come ricordato, infatti, l'art. 133, comma 2 della Costituzione impone alla Regione di sentire le popolazioni interessate prima di istituire un nuovo Comune o modificare le circoscrizioni comunali. La Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che il *referendum* rappresenta la modalità di consultazione praticabile e ricondu-

(22) Cfr. art. 48, commi 2 e 3, l.r. Umbria 14/2010.

(23) Cfr. art. 30, commi 2 e 3, l.r. Abruzzo 44/2007.

(24) Cfr. art. 7, l.r. Liguria 12/1994.

(25) Cfr. art. 19, comma 2, l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2003.

cibile alla competenza regionale e deve riguardare sia i confini del nuovo Comune che il nome²⁶.

Se il *referendum* è un passaggio obbligatorio, non è però vincolante, avendo natura consultiva con l'obiettivo di rappresentare al legislatore regionale qual è la volontà delle popolazioni interessate, prima che venga assunta la decisione finale sulla fusione.

Ciascuna Regione ha una propria disciplina speciale del *referendum* consultivo per le modifiche territoriali e specie nell'epoca recente, in concomitanza con l'intensificarsi dei processi di fusione, le diverse discipline sono state oggetto, più e più volte, di modifiche ed aggiornamenti.

Sebbene il *referendum* abbia valore consultivo, alcune leggi regionali hanno deciso di "autovincolarsi" stabilendo *quorum* e attribuendo effetti vincolanti agli esiti referendari. Le discipline regionali possono essere suddivise in tre tipologie: in alcuni casi sono stabiliti un *quorum* partecipativo dei votanti sugli aventi diritto e un *quorum* deliberativo dato dai voti favorevoli sui votanti; in altri casi è previsto il solo *quorum* deliberativo; in altri casi ancora, invece, vige l'assenza di qualsiasi *quorum*. Nella prima tipologia che prevede un *quorum* partecipativo e un *quorum* deliberativo rientrano le Regioni Liguria²⁷, Umbria²⁸, Calabria²⁹, Trentino-Alto Adige³⁰, Molise³¹. Alla seconda tipologia, che contempla il solo *quorum* deliberativo, afferiscono le Regioni Abruzzo³², Veneto³³,

(26) Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul tema, si rinvia al precedente contributo pubblicato in questa stessa Rivista: A. Maglieri, *La Valle del Samoggia verso la fusione*, in questa Rivista, *Quaderni*, 1, 2012, p. 99 ss., spec. p. 114 ss.

(27) Art. 42, comma 1, l.r. Liguria 44/1977.

(28) Art. 48, comma 1, l.r. Umbria 14/2010.

(29) Art. 34, comma 2, l.r. Calabria 13/1983.

(30) Art. 31-bis, l.r. Trentino-Alto Adige 16/1950.

(31) Art. 14, comma 2, l.r. Molise 35/1975.

(32) Art. 30, comma 1, l.r. Abruzzo 44/2007.

(33) Art. 6, comma 5-bis, l.r. Veneto 25/1992.

Piemonte³⁴, Lazio³⁵, Friuli-Venezia Giulia³⁶, Lombardia³⁷ (con la precisazione di cui si dirà di seguito). Infine, le Regioni che hanno scelto l'assenza di qualsiasi tipo di *quorum* sono Emilia-Romagna³⁸, Marche³⁹, Toscana⁴⁰ e Campania⁴¹.

Dalle modifiche apportate negli ultimi anni alle discipline regionali emerge in sintesi la situazione per cui, in alcuni casi, è stato eliminato il *quorum* partecipativo, ma è stato mantenuto quello deliberativo (Lazio⁴², Abruzzo⁴³, Veneto⁴⁴), in un caso è stato eliminato il *quorum* partecipativo, unico *quorum* prima presente (Campania⁴⁵), in un caso poi è stato in-

(34) Art. 36, comma 3, l.r. Piemonte 4/1973.

(35) Art. 7, comma 3, l.r. Lazio 19/1980.

(36) Art. 19, comma 1, l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2003.

(37) Art. 9, comma 4-bis, l.r. Lombardia 29/2006.

(38) Art. 12, comma 9, l.r. Emilia-Romagna 24/1996.

(39) Art. 10, comma 4, l.r. Marche 10/1995.

(40) Art. 67, comma 1, l.r. Toscana 62/2007.

(41) Art. 29, comma 3, l.r. Campania 25/1975.

(42) L'art. 7, comma 3, l.r. Lazio 19/1980, che dispone: «Il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso», è stato modificato dall'art. 2, comma 145, lettera a), numero 2), l.r. 7/2014, mentre nella sua versione originaria stabiliva che «Il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso».

(43) L'art. 30, comma 1, l.r. Abruzzo 44/2007 prevede che «La proposta soggetta a *referendum* consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi» ed è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 52/2013. Nella sua precedente versione stabiliva: «La proposta soggetta a *referendum* consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi».

(44) L'art. 1, comma 1, l.r. Veneto 22/2013 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 6 della l.r. 25/1992: «Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione [...], indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a *referendum* è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

(45) L'art. 29, comma 3, l.r. Campania 25/1975 fino all'inizio del 2012 stabiliva che «Il *referendum* è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto». L'applicazione di tale norma non ha reso valido il *referendum*, svoltosi il 5 e 6 giugno 2011, nei sei Comuni dell'Isola di Ischia per l'istituzione del nuovo Comune di «Isola d'Ischia» mediante la fusione dei Comuni di «Barano», «Casamicciola Terme», «Forio», «Ischia», «Lacco Ameno» e «Serrara Fontana». In quell'occasione, infatti, è stata raggiunta la percentuale totale di votanti

serito il *quorum* deliberativo, ma solo per la qualificazione come sfavorevole o favorevole dell'esito del voto e non per la validità del *referendum* (Lombardia⁴⁶) e in un caso, infine, è stata ridotta al 40% la percentuale dei votanti per calcolare il *quorum* partecipativo (Trentino-Alto Adige⁴⁷).

3.4. *Decisione definitiva sulla legge di fusione, istituzione del nuovo Comune e prime elezioni dei suoi organi*

Dopo l'espletamento del *referendum* consultivo, il Consiglio regionale/Assemblea legislativa apre la fase di valutazione degli esiti del *referendum* che si chiude con la deliberazione legislativa definitiva sul progetto di legge di fusione.

Laddove il legislatore regionale non si sia auto-vincolato, disponendo effetti cogenti derivanti dal *quorum* partecipativo o deliberativo del *referendum*, la valutazione sugli esiti del *referendum* stesso e le conseguenti decisioni politiche sono rimesse alla discrezionalità ed alla valutazione politica della Regione.

Per consentire, però, una esaustiva valutazione degli esiti referendari, le discipline regionali, sulla scorta di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, stabiliscono che i risultati del *referendum* siano indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata⁴⁸.

del 28,48% (15.080 votanti su 52.948 elettori) con la percentuale dell'85,1% a favore della fusione (fonte Ufficio Elettorale Regionale della Regione Campania). Con l'art. 52, comma 24, lettera b), l.r. 1/2012, è stato modificato l'art. 29 che, al comma 3, ora prevede: «Il *referendum* è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria».

(46) L'art. 9, comma 4-bis, l.r. Lombardia 29/2006 prevede: «La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni Comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi». Tale comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera g), l.r. 19/2014.

(47) L'art. 31-bis, commi 1 e 2, l.r. Trentino-Alto Adige 16/1950 stabilisce, rispettivamente, che «Ai fini della validità del *referendum* è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun Comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero...» e che «Il *referendum* si intende abbia dato esito negativo qualora per la formula sottoposta a votazione non sia stata raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi». Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), l.r. 11/2014; nella sua precedente versione stabiliva che «ai fini della validità del *referendum* è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati».

(48) Così ad esempio: art. 12, comma 7, l.r. Emilia-Romagna 24/1996; art. 9, comma 4, l.r. Lombardia 29/2006; art. 6, comma 3, l.r. Veneto 25/1992; art. 67, comma 4, l.r. Toscana 62/2007.

Pertanto, la Regione, tenuto conto dei risultati del *referendum*, può, in tali casi, decidere di concludere il procedimento legislativo di fusione, approvando definitivamente la legge regionale ricomprendente tutti i Comuni interessati, anche se l'esito referendario in uno o più di essi fosse stato sfavorevole alla fusione, oppure può decidere di soprassedere a tale fusione. Di norma le leggi regionali prevedono un termine dalla pubblicazione dei risultati del *referendum* per la decisione finale sull'approvazione o meno della legge di fusione; tale termine è, ad esempio, di 60 giorni in Emilia-Romagna⁴⁹ e 45 giorni in Lombardia⁵⁰.

Con la definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prende vita il nuovo Comune, ma la data di decorrenza della fusione (quindi di istituzione del nuovo ente) può non coincidere con la data di approvazione della legge stessa. Nelle esperienze di fusione fin qui praticate, ad esempio, in alcune Regioni (come Lombardia e Veneto) si tende a fare coincidere la data della legge di fusione con l'istituzione del Comune, nella maggior parte dei casi (come Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Trentino-Alto Adige), invece, le leggi di fusione stabiliscono la decorrenza che, molto spesso, ricade al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della legge.

Subito dopo l'approvazione della legge di fusione, occorre realizzare una serie di adempimenti amministrativi volti a portare a conoscenza tutte le amministrazioni nazionali della nascita del nuovo Comune (e della contestuale soppressione di Comuni preesistenti)⁵¹.

Il nuovo Comune sarà, in questa fase, retto da un Commissario prefettizio che condurrà il nuovo ente fino alle elezioni amministrative più vicine. Nel caso dei Comuni (la maggior parte) che nascono dal 1° gennaio di ogni anno, il periodo di commissariamento dura quindi qualche

(49) Cfr. art. 13, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 24/1996.

(50) Cfr. art. 10, comma 2, l.r. Lombardia n. 29/2006.

(51) La Regione deve dare comunicazione ufficiale della istituzione del nuovo Comune, tra gli altri, a: ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica (ai fini del codice ISTAT), Agenzia delle Entrate (ai fini del codice catastale e del codice fiscale), al Ministero dell'interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti locali, Sportello Unioni (ai fini del codice ente), INPS, INAIL, IGMI – Istituto Geografico Militare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Enti e strutture regionali.

meze, fino alla tornata elettorale primaverile, nella quale vengono eletti, per la prima volta, gli organi del nuovo ente.

Alcune leggi regionali di fusione hanno disposto, e oggi anche la c.d. legge Delrio (art. 1, comma 120, legge 56/2014) espressamente prevede, che i Sindaci uscenti possano collaborare con il Commissario nella fase di transizione dai preesistenti Comuni al nuovo ente.

La legge 56/2014 stabilisce anche che i Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito (art. 15, comma 2, d.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 1, comma 117, legge 56/2014)⁵².

4. Principali contenuti delle leggi regionali di fusione

Quale sia, in concreto, il contenuto di una legge regionale di fusione non è espressamente indicato in alcuna norma statale, rientrando la fusione di Comuni nella competenza esclusiva regionale. Nell'intento di ricostruire i principali contenuti delle leggi di fusione, occorre dunque guardare alle esperienze già concluse in Italia.

Le leggi regionali contengono, in parte, oggetti comuni a quasi tutte, in parte, profili innovativi di diversa natura, legati anche al fatto che siano disciplinati da una Regione a statuto ordinario o da una Regione a statuto speciale.

Tra gli oggetti comuni, vi sono le norme istitutive del nuovo ente, che concernono il territorio, la denominazione (che può essere scelta dalle popolazioni interessate in sede di *referendum*, sulla base di una rosa di nomi proposta dalle amministrazioni comunali preesistenti), la decorrenza della fusione, come si è anticipato nel precedente paragrafo. Sempre tra le norme che ricorrono nelle leggi di fusione, vi sono: quelle relative alla successione del nuovo Comune nella titolarità dei beni e

(52) Sul punto cfr. C. TUBERTINI, *Commento al comma 117*, in L. VANDELLI (a cura di), *Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 commentata comma per comma*, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 237 e 238.

di situazioni giuridiche dei preesistenti Comuni (beni demaniali e patrimoniali, personale, titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi); quelle sull'efficacia dei regolamenti e di ogni disposizione generale vigente fino all'adozione degli atti da parte del nuovo Comune; quelle sui contributi regionali derivanti dalla fusione e connesse norme finanziarie; quelle volte a gestire la transizione verso la piena attività del nuovo Comune.

Tra i profili peculiari propri di alcune leggi regionali, si segnalano le norme piemontesi contenenti agevolazioni fiscali per i residenti esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali, nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario⁵³. Inoltre, si richiamano: le norme trentine sulla gestione provvisoria del nuovo ente da parte dell'Unione di Comuni a cui aderivano i Comuni preesistenti⁵⁴; le norme trentine e friulane sulla prima elezione degli organi e dei municipi⁵⁵ e sulla nomina di un Commissario da parte della Regione⁵⁶.

Vi sono poi, come profilo peculiare, norme che riconoscono priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali e norme che equiparano il nuovo Comune ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni⁵⁷.

Si aggiungono, inoltre, norme sulla proroga del termine per adempiere agli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali per il nuovo Comune⁵⁸.

(53) V. art. 2, comma 3, l.r. Piemonte 32/1998, istitutiva del Comune di Mosso.

(54) V. art. 6, comma 1, l.r. Trentino-Alto Adige 1/2009, istitutiva del Comune di Ledro.

(55) V. art. 2, l.r. Friuli-Venezia Giulia 8/2008, istitutiva del Comune Campolongo Tapogliano, e art. 9, l.r. Trentino-Alto Adige 1/2009 cit.

(56) V. art. 2, l.r. Friuli-Venezia Giulia 8/2008 cit. e art. 6, l.r. Trentino-Alto Adige 1/2009 cit.

(57) V. art. 5, comma 4, l.r. Emilia-Romagna 1/2013, istitutiva del Comune di Valsamoggia, e art. 4, l.r. Marche 47/2013, istitutiva del Comune di Vallefoglia.

(58) V. art. 7, comma 3, l.r. Emilia-Romagna 19/2013, istitutiva del Comune di Poggio Torriana, e art. 10, comma 1, l.r. Toscana 71/2014, istitutiva del Comune di Sillano Giuncugnano.

Si segnala, infine, la norma emiliano-romagnola sull'istituzione di un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni per monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese⁵⁹.

5. *L'istituto della fusione: un fenomeno in crescita*

L'incremento del numero di fusioni è tuttora in atto, come dimostrano i numerosi *referendum* consultivi espletati o indetti nelle varie Regioni. Il 31 maggio 2015 si è svolto, con una partecipazione che ha superato il 60% degli aventi diritto, il *referendum* per la fusione di 4 Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nell'Emilia-Romagna⁶⁰, il 7 giugno si sono svolti 19 *referendum* per la fusione di 55 Comuni del Trentino-Alto Adige⁶¹, il 14 giugno si sono svolti 3 *referendum* per la fusione di 6 Comuni nel Piemonte⁶² e, nella Regione Lombardia, è stato svolto un *referendum* per la fusione da incorporazione⁶³.

(59) V. art. 4, comma 5, l.r. Emilia-Romagna 1/2013, istitutiva del Comune di Valsamoggia.

(60) Si tratta dei 4 Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, che hanno dato vita al Comune di Ventasso istituito con l.r. 8/2015.

(61) Il *quorum* del 40% di affluenza necessario per la validità dei *referendum* è stato raggiunto in tutti i 55 Comuni interessati. Su 19 progetti di fusione sottoposti a *referendum*, l'esito è stato favorevole per 15 di essi che interessano 45 Comuni. Si veda il sito della Regione Trentino-Alto Adige: <http://www.regione.taa.it/Elettorale/modulistica.aspx> e <http://www.regione.taa.it/SchedaInfo.aspx?Id=826>.

(62) In due casi la popolazione si è espressa a maggioranza per la fusione; nell'altro caso la maggioranza ha votato contro. Nel caso dei Comuni di Seppiana e Viganella, con un'affluenza alle urne intorno al 70%, oltre l'80% ha dato il suo consenso all'accorpamento. Favorevoli alla fusione, per oltre il 90%, anche le popolazioni di Crosa e Lessona, nel biellese. Contrarie all'accorpamento, invece, le popolazioni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo, in cui il 59% si è espresso in tal senso. V.: <http://www.lospiffero.com/portineria/referendum-fusioni-comuni-rechigna-luci-e-ombre-22328.html>.

(63) Il 31 maggio 2015 si è svolto il *referendum* per la fusione tra i Comuni di Gordona e Menarola mediante incorporazione del Comune di Menarola. Il sì alla consultazione referendaria ha prevalso. V.: http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/referendum-si-alla-fusione-tra-gordona-e-menarola_1123766_11/. Il comma 130 dell'art. 1 della legge 56/2014 prevede che: «I Comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un Comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del Comune incorporante prevede che alle comunità del Comune cessato siano assicurate adegua-

Inoltre, in Emilia-Romagna sono stati indetti, per l'11 ottobre 2015, tre *referendum* per la fusione di 6 Comuni, di cui 2 dell'Appennino Bolognese⁶⁴, 2 della Provincia di Parma⁶⁵ e 2 della Provincia di Rimini⁶⁶ e, nel Friuli-Venezia Giulia, è stata indetta, per il 18 ottobre 2015, la consultazione referendaria, che interesserà più di 16.000 elettori, per l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di 2 Comuni della Provincia di Pordenone⁶⁷. Tra il 1° ottobre e il 15 novembre 2015 si svolgerà, poi, il *referendum* per la fusione di 3 Comuni della Provincia di Biella, come deliberato dal Consiglio regionale del Piemonte nel luglio scorso⁶⁸.

Le Regioni, nell'ottica della riduzione del numero dei Comuni, stanno quindi praticando sempre più l'istituto della fusione, nella convinzione che la fusione stessa debba essere vista più come una «opportunità

te forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante *referendum* consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i Consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di Comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del Comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione». Sul tema si veda C. TUBERTINI, *Commento al comma 130*, in L. VANDELLI (a cura di), *Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni*, cit., pp. 246 e 247.

(64) Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 2 aprile 2015 è stato indetto per domenica 11 ottobre il *referendum* per la fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna. V.: <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=4e779b9de1814e86a96a7e6beaa0b16e>.

(65) Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 13 luglio 2015 è stato indetto per domenica 11 ottobre il *referendum* per la fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma. V.: <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=881b8318eedb49ed9c8410bdc540fa9e>.

(66) Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 13 luglio 2015 è stato indetto per domenica 11 ottobre il *referendum* per la fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini. V.: <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=88814ac65ca04301be39569067c3cf9d>.

(67) Cfr. decreto del Presidente della Regione n. 169 del 19 agosto 2015: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/ReferendumAzzanoDecimoPravisdomini/#n1>.

(68) Cfr. Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 78 del 21 luglio 2015: <http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2015/397-luglio-2015/3974-fusione-di-comuni>.

strategica che come un approdo necessitato per ragioni contingenti»⁶⁹. Per facilitare tali processi, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nell'ambito della più ampia legge sul riordino delle funzioni provinciali, approvata alla fine di luglio 2015, ha previsto specifiche norme volte a semplificare il procedimento legislativo di fusione e a rivedere il profilo degli incentivi⁷⁰. La disciplina regionale sul tema, come si è visto, è dunque in costante mutamento, soprattutto ora che le fusioni sono praticate e non solo studiate astrattamente⁷¹.

I processi di fusione coinvolgono anche le amministrazioni centrali che, in sinergia con le Regioni, contribuiscono all'avvio istituzionale di nuovi enti con la contestuale soppressione di preesistenti Comuni. Al di là, dunque, degli ordinamenti regionali a cui spetta occuparsi di fusioni, si sta configurando a livello nazionale la necessità di affrontare le diverse tematiche che, sempre più, caratterizzano la nuova categoria dei c.d. "Comuni scaturiti da fusione", come, ad esempio, in tema di personale, risorse o bilanci⁷².

(69) Così, ad esempio, il Presidente dell'Emilia-Romagna, che, nel Programma di mandato della Giunta comunicato all'Assemblea Legislativa il 26 gennaio 2015 ha indicato come traguardo da raggiungere per le fusioni «entro il 2019 quello di portare a 300 il numero dei Comuni, diminuendone quindi il numero attuale».

(70) Cfr. l.r. 30 luglio 2015, n. 13, «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni», in particolare art. 9, «Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996».

(71) A tal fine, gran parte delle Regioni stanno predisponendo siti *web* dedicati al tema delle fusioni, rendendo disponibili informazioni e documentazione utile per l'avvio dei percorsi di fusione. Si vedano, tra gli altri, i siti di: Emilia-Romagna, <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni> e <http://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni>; Toscana, <http://www.regione.toscana.it/fusioni-di-comuni>; Veneto, <http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/fusioni-dei-comuni>; Friuli-Venezia Giulia, <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/fusioni-comuni/>; Trentino-Alto Adige, <http://www.regione.taa.it/rapportientilocali/default.aspx>; Marche, <http://marchentilocali.regione.marche.it/Home/GESTIONIASSOCIATEFRACOMUNI.aspx>; Piemonte, <http://www.regione.piemonte.it/autonomie/modificaComuni.htm>.

(72) Oltre alle norme contenute nella legge c.d. Delrio (art. 1, commi 116-134, legge 56/2014) e nella legge di stabilità 2015 [art. 1, commi 450, lett. *a*), e 498, lett. *b*), legge 190/2014], si pensi, ad esempio, alle pronunce della Corte dei conti in tema di personale nei Comuni sorti da fusione (come Corte dei conti, sez. Lombardia, 4 marzo 2015, n. 87). Per la disamina delle norme contenute nella legge 56/2014 si rinvia a L. VANDELLI (a cura di), *Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni*, cit., p. 232 ss.

